

LEGGE REGIONALE N. 22 DEL 25-03-1985

REGIONE PIEMONTE

Tutela sanitaria delle attività sportive

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PIEMONTE
N. 13
del 27 marzo 1985

*Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha
apposto il visto.
Il Presidente della Giunta
Regionale promulga la seguente
legge:*

ARTICOLO 1

Finalità

La Regione Piemonte, in attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e in armonia con le norme di cui all' articolo 4 dello Statuto regionale e con le disposizioni di cui all' art. 56 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, provvede alla promozione dell' educazione sanitaria sportiva, polarizzata verso un armonico sviluppo psicofisico della persona, quale strumento di miglioramento dello stato di salute, di efficienza fisica e di prevenzione di condizioni morbose, e coordina l' igiene e la tutela sanitaria delle attività sportive.

ARTICOLO 2

Soggetti destinatari degli interventi

Gli interventi e le prestazioni previsti dalla presente legge sono indirizzati, nel quadro della programmazione socio - sanitaria regionale:

- a tutti i cittadini per la promozione dell' educazione sanitaria sportiva;
- agli alunni e studenti che svolgono attività ludico - ginnica e sportiva nell' ambiente scolastico;
- ai cittadini che praticano o intendano praticare, anche in forma organizzata, attività a carattere motorio - formativo o attività con prevalente carattere sportivo - ricreativo o di tempo libero, ivi compresi i tecnici sportivi e gli ufficiali di gara;
- ai cittadini che praticano o intendano praticare attività sportive agonistiche in regime dilettantistico, semiprofessionistico o professionistico.

ARTICOLO 3

Competenze della Regione

Sono di competenza della Regione le seguenti funzioni:

- 1) la programmazione generale pluriennale secondo i principi e le modalità prescritte dall' articolo 11 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e i conseguenti rapporti:
 - con l' Università nell' ambito delle convenzioni da stipulare ai sensi dell' articolo 39 della citata legge n° 833;
 - con le Federazioni sportive nazionali e regionali;
 - con il CONI e con gli Enti di promozione sportiva riconosciuti;
- 2) la verifica e il controllo, secondo le indicazioni del Piano socio - sanitario regionale;
- 3) l' attività autorizzativa e di vigilanza, ai sensi degli

articolo 43 e 44 della citata legge n. 833, relativa alle istituzioni sanitarie private o comunque non direttamente gestite dalle UUSSSSLL, le quali operano nel campo della tutela sanitaria delle attività sportive;

4) la nomina e l' emanazione del Regolamento della Commissione medica di seconda istanza per i giudizi di idoneità specifica allo sport di cui all' articolo 6 del Decreto Ministro Sanità del 18 febbraio 1982.

ARTICOLO 4

Funzione della USSL.

Nell' ambito delle proprie competenze e delle prescrizioni della legge regionale di Piano socio - sanitario e della presente legge, competono alle UUSSSSLL le seguenti funzioni:

- l' attuazione del Piano regionale a livello zonale, avuto riguardo ai riferimenti comprensoriali e di quadrante;
- la gestione delle attività accertative, di prelievo e di esame antidoping connesse con la tutela sanitaria dello sport;
- l' educazione sanitaria sportiva;
- l' informazione statistico - epidemiologica nel campo dello sport;
- l' aggiornamento e la formazione permanente degli operatori nel campo della tutela sanitaria delle attività sportive, anche attraverso attività di ricerca sanitaria finalizzata.

ARTICOLO 5

Principi organizzativi

Il programma pluriennale di attività e spesa(PAS) delle UUSSSSLL deve comprendere un apposito capitolo relativo alla tutela sanitaria delle attività sportive, che verrà adeguato annualmente, in sede di aggiornamento dei PAS.

Dovrà essere comunque garantito il più produttivo coordinamento tra le attività dei presidi, uffici, unità operative e servizi della USSL, le cui attività e funzioni devono integrarsi ai fini della tutela sanitaria delle attività sportive.

A tale fine, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge regionale 22 maggio 1980, n. 60, è istituita in ciascuna

USSL una sezione, denominata << Sezione per la tutela sanitaria delle attività sportive >>, che, coordinata dall' Ufficio di Direzione, dovrà provvedere alla predisposizione del programma annuale e alla gestione attuativa.

ARTICOLO 6

Contenuti e strumenti della tutela sanitaria delle attività sportive

La tutela sanitaria delle attività sportive comprende:

- l' educazione sanitaria sportiva;
- la promozione dello sport come attività preventiva, curativa e riabilitativa, tesa al miglioramento delle condizioni di salute e di efficienza psicofisica della persona;
- la prevenzione di eventuali danni biologici connessi con l' esercizio sportivo.

Costituiscono strumenti della tutela sanitaria delle attività sportive:

- gli interventi di educazione sanitaria, da attuarsi in stretto coordinamento con le iniziative del CONI, delle Federazioni sportive, degli Enti di promozione sportiva, delle Società sportive e dei Distretti scolastici;
- gli accertamenti di idoneità generica, di attitudine allo sport e di idoneità specifica;

- le certificazioni di legge in materia di idoneità e attitudine sportiva;
- il controllo antidoping;
- le prestazioni sanitarie, anche di emergenza, durante le manifestazioni sportive, nei limiti oggettivi della organizzazione sanitaria, fermi restando gli obblighi degli organizzatori previsti dalle vigenti disposizioni.

Stante la specificità del giudizio di idoneità sportiva e il carattere pubblico della conseguente certificazione obbligatoria, gli accertamenti diagnostici connessi con la tutela sanitaria delle attività sportive e, in particolare, quelli relativi dell' accertamento della idoneità a sport agonistici dilettantistici e semiprofessionistici sono eseguiti nell' ambito delle strutture sanitarie gestite direttamente dalle UUUUUUUU o presso istituzioni sanitarie appositamente convenzionate, di cui all' art. 17 della presente legge, avvalendosi in linea prioritaria di medici specialisti in medicina dello sport.

I medici della USSL che procedono all' accertamento e alla certificazione dell' idoneità sportiva dipendono funzionalmente, limitatamente a questa attività , dal Servizio di Medicina Legale della USSL.

ARTICOLO 7

Articolazione degli interventi

Gli interventi

di tutela sanitaria delle attività sportive nell' ambito della USSL, sono svolti:

- dai medici del Servizio di Medicina Legale della USSL specialisti in medicina dello sport o in possesso di attestato di cui all' articolo 8 della legge 26 ottobre 1971, n. 1099;

- dai medici dipendenti assegnati alle attività socio - sanitarie distrettuali;

- dai medici generici e pediatri di base convenzionati ai sensi dell' articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n° 833;

- dai sanitari del servizio di assistenza sanitaria integrativa di base operanti nei poliambulatori e presidi ospedalieri e dei servizi di igiene pubblica e medicina legale.

ARTICOLO 8

Compiti dei medici generici, pediatri di base e dei medici assegnati alle attività socio - sanitarie distrettuali
I medici generici e pediatri di base convenzionati ai sensi dell' articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, effettuano:

- per quanto riguarda i medici generici, la certificazione di idoneità allo svolgimento delle attività sportive non agonistiche, disciplinata dall' accordo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale, secondo le disposizioni di cui al Decreto Ministro Sanità 28 febbraio 1983;

- per quanto riguarda i medici pediatri di base, la valutazione e la certificazione sanitaria della idoneità sportiva generica e dell' attitudine alle pratiche sportive, in base all' accordo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta, per i soggetti e secondo le disposizioni di cui alla normativa ministeriale vigente;

- per quanto riguarda i medici generici e pediatri di base gli interventi nel campo dell' educazione sanitaria sportiva, coordinati con quelli di educazione alimentare ed ecologica concorrenti ai fini di prevenzione, nell' ambito dei programmi annuali di attività del distretto.

I medici dipendenti o a rapporto convenzionale orario, operanti nelle strutture sanitarie di base, effettuano:

- gli interventi di cui all' ultimo alinea del comma precedente;
- le valutazioni e le certificazioni dell' idoneità generica sportiva e dell' attitudine alle pratiche sportive di cui al secondo alinea del comma precedente, in carenza del pediatra di base;
- per quanto riguarda i dilettanti agonistici di età non superiore a 14 anni, gli accertamenti e le valutazioni di attitudine sportiva e di idoneità sportiva specifica, in base alle indicazioni operative espresse nel programma annuale di attività e spesa per la tutela sanitaria delle attività sportive e nella osservanza della normativa ministeriale vigente.

Le attività di igiene e di profilassi da svolgere a livello di distretto sono effettuate da medici dipendenti o a rapporto convenzionale orario operanti nelle strutture sanitarie di base.

ARTICOLO 9

Compiti dei medici specialisti

I medici specialisti in medicina dello sport o in possesso di attestato di cui all' articolo 8 della legge 26 ottobre 1971, n° 1099 e i medici specificatamente assegnati al Servizio di Medicina Legale per la tutela sanitaria delle attività sportive, provvedono:

- alle attività di promozione e di coordinamento del complesso degli interventi rivolti all' educazione sanitaria sportiva ed alla tutela sanitaria delle attività sportive;
- all' effettuazione di interventi tecnici e di consulenza e agli accertamenti sanitari richiesti dai medici indicati nel precedente articolo 8;
- agli accertamenti clinici iniziali e periodici ed alle certificazioni di idoneità specifica per i soggetti che praticano o intendono praticare attività sportive agonistiche, secondo il programma annuale di attività e spesa di cui all' articolo 5 della presente legge.

Per l' effettuazione degli accertamenti strumentali i medici di cui al precedente comma si avvalgono obbligatoriamente delle strutture specialistiche gestite direttamente dalle UUSSSLL e di quelle convenzionate.

ARTICOLO 10

Vigilanza antidoping

Per i prelievi antidoping provvedono le UUSSSLL competenti per territorio, secondo le indicazioni di cui all' articolo 5 della legge 26 ottobre 1971, n. 1099, su richiesta ed onere delle Federazioni o Enti organizzatori.

I prelievi vengono effettuati da medici designati dal Capo del Servizio di Medicina Legale dell' USSL competente per territorio, nell' osservanza dei disposti di cui agli articoli 2 e 5 della citata legge n. 1099 e della normativa ministeriale vigente.

L' esame e l' analisi del campione sono effettuati presso i laboratori di sanità pubblica, secondo le indicazioni del Piano socio - sanitario regionale, o dai laboratori già autorizzati con Decreto del Ministro della Sanità .

ARTICOLO 11

Oneri delle prestazioni sanitarie

Le prestazioni per gli accertamenti sanitari di cui alla presente legge, compresi gli accertamenti di revisione, sono gratuite nei limiti riconosciuti a tutti i cittadini dalla legislazione

vigente.

Le spese per gli esami e le analisi relativi ai controlli antidoping sono a carico dell' Ente organizzatore della competizione sportiva.

ARTICOLO 12

Partecipazione degli utenti

L' Assembela

generale dell' USSSL, sentiti i Comuni e gli organi di decentramento comunale, nel rispetto delle finalità e delle norme relative alla partecipazione degli utenti del servizio sanitario e delle formazioni sociali esistenti nel territorio, determina le forme e le modalità atte ad assicurare la partecipazione delle Società e delle Associazioni sportive alla promozione di interventi di educazione sanitaria, diretti a diffondere l' attività sportiva come mezzo efficace di prevenzione, mantenimento, miglioramento e recupero della salute fisica e psichica.

ARTICOLO 13

Adempimenti degli Enti sportivi

Le Società e le Associazioni sportive sono tenute a subordinare il tesseramento e la partecipazione ad attività agonistiche agli accertamenti e certificazioni di idoneità previsti dalla vigente legislazione, conservando ai propri atti la relativa documentazione per un periodo non inferiore a 5 anni.

I programmi delle manifestazioni pubbliche a partecipazione libera concernenti attività sportivo - ricreative organizzate devono essere preventivamente comunicati alle sezioni per la tutela sanitaria dell' attività sportiva della USSSL competente per territorio.

Gli Enti di promozione sportiva e le Federazioni sportive debbono comunicare alla USSSL di residenza del tesserato, entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno, gli elenchi nominativi degli atleti tesserati, distinguendo i praticanti attività agonistiche e non agonistiche, e il calendario delle gare sportive, secondo modalità che saranno precisate da apposita deliberazione della Giunta Regionale, sentite le Federazioni e gli Enti interessati, nonché la Commissione regionale consultiva di cui al successivo articolo 15.

La deliberazione di cui al comma precedente stabilisce anche le modalità di aggiornamento degli elenchi nominativi e del calendario delle gare sportive.

In caso di inadempienza di trasmissione degli elenchi o di omissione di nominativi, la USSSL addebita all' Ente inadempiente il costo degli accertamenti e delle certificazioni.

ARTICOLO 14

Commissione di revisione

Presso l' Assessorato

regionale alla Sanità e Assistenza è istituito un apposito ufficio destinato a ricevere le comunicazioni di esito negativo relative agli accertamenti sanitari dell' idoneità specifica ai singoli sports di dilettanti agonisti.

Tale ufficio costituisce altresì supporto operativo di segreteria alla Commissione regionale sanitaria di seconda istanza per la revisione dei giudizi di idoneità specifica.

Tale Commissione viene nominata dalla Giunta Regionale entro 60 giorni dall' entrata in vigore della presente legge, secondo i criteri previsti dalla legislazione statale vigente e dura in carica tre anni.

ARTICOLO 15

Commissione regionale consultiva

Entro

60 giorni dall' entrata in vigore della presente legge, è costituita, con deliberazione del Consiglio Regionale, una Commissione regionale consultiva per l' esame delle questioni di carattere normativo, tecnico - organizzativo, scientifico ed educativo concernenti l' educazione sanitaria sportiva e la tutela sanitaria delle attività sportive.

La Commissione è composta da:

- l' Assessore regionale alla Sanità ed Assistenza che la presiede;
- il delegato regionale del CONI;
- tre rappresentanti degli organi regionali delle Federazioni sportive nazionali designati dal Consiglio Regionale del CONI;
- un rappresentante della Federazione Medico Sportiva Italiana;
- un rappresentante della Sovrintendenza scolastica regionale;
- cinque rappresentanti designati congiuntamente dagli Enti di promozione sportiva a carattere regionale operanti nel Piemonte;
- un rappresentante dell' ISEF;
- cinque membri nominati dal Consiglio Regionale e scelti tra persone altamente qualificate e di riconosciuta competenza del campo della medicina dello sport, dell' educazione sanitaria sportiva e della medicina legale.

L' Assessore regionale alla Sanità ed Assistenza può delegare un membro della Commissione stessa a sostituirlo in caso di assenza o impedimento.

La Commissione dura in carica per tutto il periodo di validità del Piano socio - sanitario regionale.

Ai componenti la Commissione compete il trattamento economico previsto dalla legge regionale 2 luglio 1976, n. 33.

La segreteria della Commissione è assicurata dall' ufficio di cui al 1° comma del precedente articolo.

ARTICOLO 16

Aggiornamento e qualificazione professionale

La Regione, allo scopo di assicurare un' adeguata formazione del personale che opera nel settore dell' educazione sanitaria sportiva e della tutela sanitaria delle attività sportive, promuove, sentita la Commissione consultiva di cui all' articolo precedente e con la collaborazione dell' Università, del CONI, della Federazione Medico Sportiva Italiana e degli Enti di promozione, periodici corsi regionali per la qualificazione e l' aggiornamento del personale medico e tecnico - sanitario interessato.

ARTICOLO 17

Accordi convenzionali

Per l' attuazione degli obiettivi della presente legge e per l' assolvimento di attività accertative e certificative finalizzate alla tutela sanitaria delle attività sportive le UUSSSSL, si avvalgono degli accordi convenzionali autorizzabili o già autorizzati dalla Giunta Regionale, in linea prioritaria, con istituzioni sanitarie di denominazione pubblica o privata che non perseguano fini di lucro già operanti anteriormente alla promulgazione della presente legge e, esclusivamente per l' assolvimento delle attività accertative, con le istituzioni private convenzionate che per qualificazione strutturale e funzionale diano garanzie in ordine all' affidabilità degli accertamenti e giudizi e in ordine alla integrazione funzionale con le strutture operative della USSL.

ARTICOLO 18

Copertura finanziaria

Alla copertura finanziaria delle spese necessarie per l'attuazione della presente legge si provvede con il Fondo Sanitario Regionale, secondo le modalità espresse nella legge regionale 3 settembre 1981, n. 42, tenuto conto delle indicazioni emergenti dai programmi annuali di attività e spesa per la tutela sanitaria delle attività sportive.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel << Bollettino Ufficiale >> della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 25 marzo 1985.